

INTEGRAZIONE

Elementi di condivisione e note informative

Questa comunicazione ha l'intento di condividere alcune informazioni comuni con chi opera quotidianamente nel sistema scolastico e formativo in percorsi di integrazione con la volontà di rendere l'applicazione di ciò che normativamente si prevede il più possibile condiviso.

Area Disabilità Disagio Salute e Benessere

*Stefano Kirchner: coordinatore
Chiara Ghetta, Maria Angela Di Mitri,
Flora Plotegher, Nicoletta Zanetti*

Servizio per lo Sviluppo e Innovazione
del sistema scolastico e formativo

Servizio Istruzione

© Provincia autonoma di Trento

Assessorato all'istruzione e alle politiche giovanili

Dipartimenti Istruzione

Servizio per lo sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo

Comunicazione e iniziative editoriali

Mario Caroli – coordinatore

Te. 0461.497268

La presente pubblicazione è consultabile e scaricabile sul Portale della scuola trentina:

www.vivoscuola.it

Disegno di copertina: Maurizio Corradi

Stampa: Centro duplicazioni della Provincia autonoma di Trento

INTEGRAZIONE SCOLASTICA	4
FASCICOLO PERSONALE.....	5
NUOVE CERTIFICAZIONI	8
CERTIFICATI NON AI SENSI DELLA 104/92	9
RAPPORTI CON L'AZIENDA SANITARIA	9
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE	11
RAPPORTI TRA SCUOLE	11
ASSEGNAZIONE RISORSE OLTRE IL 18° ANNO	12
INSEGNANTE DI SOSTEGNO.....	13
ASSISTENTE EDUCATORE	13
FACILITATORE PER LA COMUNICAZIONE	15
VALUTAZIONE	16
ESAMI	17

INTEGRAZIONE SCOLASTICA

L'integrazione scolastica è il risultato di atteggiamenti, di comportamenti, di una "cultura" costruita dalle persone che operano all'interno della scuola, di esperienze che hanno una loro evoluzione e storia che integrano valenze socio-cognitive ed emozionali.

Per realizzare l'integrazione è necessario costruire conoscenze ed esperienze che, in un intreccio continuo ed efficace tra teoria e prassi, si traducano in scelte organizzative, pedagogiche e didattiche nella prospettiva dell'inclusione.

La specializzazione delle varie discipline e la differenziazione dei saperi, connaturate al processo educativo e formativo, devono tendere alla ricomposizione di ciò che è frammentato, in un percorso unitario che risponda ai "bisogni educativi speciali", in una sintesi di senso al centro della quale si colloca il Progetto Educativo Individualizzato.

Tra il "sempre in classe o il sempre fuori" il "sempre seguito e sempre da solo" "il programma totalmente individualizzato e il programma della classe" si collocano tante soluzioni "intermedie" che sono frutto di riflessione condivisa, di analisi del "caso", di progettazione e di attuazione di interventi, di elaborazione e gestione di progetti, di organizzazione, di collaborazione e coordinamento delle "figure educative" (insegnanti, specialisti, famiglia).

Non esiste un modello unitario e univoco di integrazione, ma molteplici modelli possibili, che hanno le medesime finalità e fini pedagogici, ma differenziati in relazione ai diversi contesti e alle diverse "situazioni".

FASCICOLO PERSONALE

Ad ogni realtà scolastica e formativa spetta l'obbligo di acquisire e conservare tutta la documentazione prevista dalla legge 104/92 all'interno di un **FASCICOLO PERSONALE DELL'ALUNNO** che deve contenere:

- Certificazione ai sensi della L.104/92
- Diagnosi Funzionale
- Profilo Dinamico Funzionale (PDF)
- Progetto Educativo Individualizzato (PEI) - Progetto Formativo Individualizzato (PFI – nei Centri di Formazione Professionale)
- Verbali degli incontri di equipe
- Relazioni di fine anno scolastico
- Copie delle schede di valutazione finale

Si ricorda che, pur con l'adozione degli opportuni accorgimenti dettati dalla legge sulla privacy, la documentazione del fascicolo dell'alunno disabile può essere consultata da tutti gli operatori scolastici coinvolti nel processo educativo.

Il fascicolo va aggiornato in modo preciso e tempestivo aggiungendo e non sostituendo i documenti.

Segue l'alunno, in forma completa, nel passaggio agli ordini e gradi di scuola successivi.

Certificazione ai sensi della L. 104/92

Il certificato (rinnovato ad ogni anno scolastico) e la diagnosi funzionale vanno conservati nel fascicolo personale dell'alunno presso la scuola di appartenenza.

Sarà cura del Dirigente Scolastico trasmettere al Servizio Istruzione sull'apposita scheda i seguenti dati:

- dati anagrafici dell'alunno;
 - classe di iscrizione;
 - nome dello specialista di riferimento;
- codici diagnostici indicati sul certificato: ICD 10 e Codice provinciale di Raggruppamento delle categoria diagnostiche.

E' opportuno verificare che, all'atto della consegna del certificato da parte della famiglia, i due codici (ICD 10 e Raggruppamento delle categoria diagnostiche) siano riportati sul certificato; nel caso in cui non comparissero la scuola deve provvedere a richiedere la presentazione della certificazione completa.

Ai sensi della legge provinciale n. 13 del 22.12.2004, art. 3, si fa presente che, qualora un alunno venga preso in carico da uno specialista o struttura sanitaria privata non accreditata, **alla certificazione di alunno come persona in situazione di handicap provvede lo specialista in servizio presso l'Azienda Sanitaria**, anche se rimane al privato l'obbligo della stesura della diagnosi funzionale e di partecipare agli incontri con la scuola.

Le certificazioni rilasciate da Aziende Sanitarie appartenenti ad altre province, sono valide e non abbisognano di ulteriori avalli.

Diagnosi Funzionale

Viene redatta dallo specialista al momento della prima certificazione e nel passaggio da un grado all'altro dell'istruzione aggiornandola qualora intervengano situazioni che lo rendono necessario.

Viene consegnata alla famiglia che ne presenta copia alla scuola.

Profilo Dinamico Funzionale

Fa parte della documentazione obbligatoria (art. 12 L.104/92, art.4 DPR 24.02.94) .

E' un documento condiviso dalla famiglia, dallo specialista e dalla scuola: da esso deve emergere il quadro di sintesi dello sviluppo raggiunto dall'alunno nelle diverse aree .

Viene redatto dall'insegnante di sostegno o dalla figura referente per l'integrazione dell'alunno che raccoglie le indicazioni della famiglia, dello specialista e degli insegnanti .

Il PDF condiviso diventa il punto di partenza per la progettazione dell'intervento formativo ed educativo.

Va aggiornato prima di ogni passaggio di grado scolastico e orientativamente ogni due anni.

Ogni aggiornamento del PDF non sostituisce il precedente ma si aggiunge al fascicolo personale dell'alunno; si costituisce in questo modo una fonte determinante di informazioni sul percorso dell'alunno.

Progetto Educativo Individualizzato (PEI)

Progetto Formativo Individualizzato (PFI – Centri / Istituti di Formazione Professionale)

Si tratta del documento nel quale vengono descritti gli interventi, progettati dalla scuola per l'alunno, che hanno come punto di riferimento le indicazioni contenute nel Profilo Dinamico Funzionale.

In esso vengono definiti gli obiettivi, i percorsi integrati con la programmazione di classe e le attività previste per l'anno scolastico di riferimento.

E' redatto nei primi mesi di ogni anno scolastico dal referente del Progetto. Va condiviso collegialmente con gli insegnanti curricolari, con le figure di supporto/sostegno e con gli operatori che seguono l'alunno. La chiarezza linguistica e di intenti nonché la legittimazione degli interventi devono essere quindi tratti distintivi del documento. Il percorso ivi delineato va verificato.

Il PEI/ PFI è infine il documento base negli incontri di verifica e ri-progettazione tra operatori scolastici e Servizi Sanitari o Sociali.

E' importante che il PEI /PFI venga illustrato alla famiglia in modo che risulti chiaramente l'azione educativa didattica e l'organizzazione del progetto.

NUOVE CERTIFICAZIONI

Nel caso in cui la scuola si trovi a ritenere che uno dei propri alunni non certificati potrebbe necessitare, a seguito dell'emergere di difficoltà di apprendimento o di relazione non superabili attraverso le opportune scelte didattiche, di una valutazione clinica è opportuno che, data la

delicatezza e riservatezza della situazione, la comunicazione venga resa ufficiale ai genitori solo previa condivisione con il Dirigente Scolastico da parte del team docente.

In questi casi l'Azienda Sanitaria suggerisce come buona prassi di collaborazione, che la scuola prepari una relazione che la famiglia consegnerà allo specialista in sede di primo colloquio. Nella relazione andranno evidenziate le difficoltà emerse e le strategie adottate sino a quel momento dagli insegnanti.

CERTIFICATI NON AI SENSI DELLA LEGGE 104/92

Alcune situazioni pur non appartenendo alle condizioni di handicap ai sensi della L. 104/92, potrebbero essere comunque certificate e valutate da uno specialista E' il caso, ad esempio, dei disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.).

E' consigliabile istituire un semplice fascicolo personale in cui conservare la valutazione dello specialista importante ai fini della definizione delle misure dispensative (ad esempio per le lingue straniere) e dell'indicazione di strumenti compensativi e dei criteri di personalizzazione concordati ed attivati.

RAPPORTI CON L'AZIENDA SANITARIA

Qualora un alunno venga preso in carico da uno specialista o struttura sanitaria privata non accreditata, alla certificazione provvede comunque lo specialista in servizio presso l'Azienda Sanitaria, anche se rimane al

privato l'obbligo della stesura della diagnosi funzionale e la partecipazione agli incontri con la scuola.

Le certificazioni rilasciate da Aziende Sanitarie appartenenti ad altre province, sono valide e non abbisognano di ulteriori avalli.

L'Azienda Sanitaria garantisce due incontri annuali per ciascun alunno da essa certificato da concordarsi a cura della scuola.

Si ricorda che il primo incontro con gli specialisti dell'Azienda Sanitaria (inizio anno scolastico) dovrebbe riguardare gli ambiti di ricaduta pedagogica della diagnosi funzionale, la condivisione del PDF (profilo dinamico funzionale) e l'individuazione dei bisogni prioritari e degli obiettivi per la successiva stesura, a cura della scuola, del PEI / PFI.

Il secondo incontro dovrebbe essere dedicato alla verifica dell'azione educativa e alla ridefinizione di obiettivi e risultati attesi.

E' importante favorire la partecipazione degli insegnanti di classe alle riunioni con gli specialisti dell'Azienda Sanitaria trovando dei momenti che concilino le esigenze orarie degli uni e degli altri.

La famiglia deve sempre essere invitata a partecipare a tali incontri: l'invito è formale e avviene a cura della scuola. In un'ottica di massima trasparenza e condivisione, si ritiene "buona prassi" che, in occasione degli incontri di equipe, l'orario comunicato alle famiglie corrisponda esattamente all'inizio della riunione sia per i genitori che per gli insegnanti, evitando momenti separati di colloquio con gli specialisti.

Si ritiene importante l'adozione di tale procedura al fine di evitare vissuti "negativi" che andrebbero a compromettere relazione e produttività del lavoro condiviso.

RAPPORTI CON IL SERVIZIO SOCIALE

L'assistente sociale , ove già in contatto con la famiglia, sarà invitato agli incontri d'equipe previsti per l'alunno.

La figura dell'assistente sociale è determinante per il progetto di inserimento lavorativo, pertanto è importante coinvolgerla nei momenti di orientamento e quindi di passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado o ai Centri di Formazione e comunque in prossimità della conclusione del percorso di istruzione e formazione.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

La famiglia partecipa all'identificazione dei bisogni, alla condivisione degli obiettivi dell'azione educativa e alla stesura del PDF.

Alla scuola spettano le scelte didattiche specifiche, i criteri di valutazione definiti nel PEI /PFI che devono essere comunicate alla famiglia in modo preciso e chiaro.

E' importante curare la relazione scuola – famiglia garantendo una comunicazione anche formale per le informazioni di maggiore rilievo .

Nel caso in cui l'alunno sia seguito da più insegnanti può essere utile l'individuazione di un referente che curi e faciliti la comunicazione.

RAPPORTI TRA SCUOLE

Al fine di consentire un'adeguata programmazione delle attività e risorse all'atto di iscrizione ad un nuovo ordine e grado di scuola è opportuno fornire, in tempi utili, il PDF o, se non è stato aggiornato, almeno copia

del PEI/PFI predisposto per l'anno in corso pur non completo degli ultimi adempimenti.

ASSEGNAZIONE RISORSE OLTRE IL 18° ANNO

Agli alunni con disabilità inseriti in contesti scolastici che prevedono il completamento del ciclo di studi oltre il diciottesimo anno di età o che completerebbero il ciclo oltre questa età, saranno assegnate le risorse sino al completamento del ciclo.

Sarà comunque considerato rilevante, per le situazioni più problematiche, la programmazione degli interventi in rete con il territorio. Tali interventi andranno progettati e programmati con particolare attenzione nel corso dell'ultimo triennio.

Per gli alunni diciottenni inseriti a scuola (essendo prevista dalla legge 104/92 la garanzia del sostegno fino al compimento del 18° anno di età), è necessario sia definito in modo chiaro all'interno del PEI / PFI e condiviso con la famiglia se il percorso programmato porta al conseguimento del titolo conclusivo, della qualifica o dell'attestato di frequenza.

Alla luce di questo è importante definire le motivazioni delle scelte e le attività predisposte che danno senso alla frequenza nella scuola specificando anche le azioni di orientamento o di possibile inserimento al termine del percorso scolastico.

INSEGNANTE DI SOSTEGNO

(INSEGNANTE REFERENTE PER IL PROGETTO DI INTEGRAZIONE)

La figura dell'insegnante di sostegno è prevista nella scuola di ogni ordine e grado.

L'insegnante è assegnato all'Istituto e spetta al Dirigente stabilire la classe in cui opererà dove è inserito l'alunno con disabilità o con bisogni educativi speciali.

L'insegnante di sostegno è a tutti gli effetti contitolare nella classe ove è assegnato.

Spetta all'insegnante di sostegno o all'insegnante referente per il sostegno:

- leggere la diagnosi;
- curare la stesura e la condivisione del PDF;
- predisporre assieme ai colleghi il PEI / PFI;
- promuovere l'integrazione e l'inclusione in collaborazione con il contesto scolastico ed extrascolastico;
- coordinare le comunicazioni tra i membri della equipe, tra i colleghi e curare la comunicazione con la famiglia;

ASSISTENTE EDUCATORE

Gli assistenti educatori in servizio nella scuola possono essere:

1. dipendenti della Provincia Autonoma di Trento (la PAT provvede all'assegnazione degli stessi alle scuole);
2. dipendenti di Enti convenzionati presenti sul territorio (in questo caso spetta alla scuola la stipula di apposita convenzione).

Gli enti no-profit, autorizzati dal Servizio Istruzione a svolgere il servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili, sono:

A.N.F.F.A.S. Trentino Via Trener, 8 38100 Trento 0461 407511 associazione@anffas.tn.it	Arcobaleno Cooperativa sociale Via S. Nazzaro, 47 38066 Riva del Garda 0464 562087 arcobaleno@pop.ftcoop.it	Casa mia Ente servizi socio educativi Viale Trento, 26 38066 Riva del Garda upipa.casamia@mail.infotn.it
C.S.4 Cooperativa sociale Loc. Maso Grillo, 23 38057 Pergine Valsugana 0461 534225 cs4@consolida.it	Kaleidoscopio s.ca.r.l. Cooperativa Via Sommarive, 4 38050 Povo di Trento Kaleidoscopio@consolida.it	Ephedra Arco Cooperativa sociale Via S. Caterina, 94 38062 Arco 0464 556544 ephedra@consolida.it
Grazie alla vita Cooperativa sociale Via Degasperi, 67 38017 Mezzolombardo 0461 601057 Gavita@libero.it	GSH Cooperativa sociale Via Lorenzoni, 21/23 38023 Cles 0463 424634 info@gsh.it	Il Bucaneve Cooperativa sociale Via S. Andrea, 7 38089 Storo 0465 686884 il_bucaneve@consolida.it
L'Ancora Cooperativa di solidarietà sociale Via mons. Donato Perli, 17 38079 Tione di Trento 0465 324727 info@lancora.it	La Casa Cooperativa sociale Viale Trento, 49/b 38068 Rovereto 0464 412494 info@cooplacasa.it	Progetto 92 Cooperativa sociale Via Ragazzi 99, 33 38100 Trento 0461.934633 progetto_92@consolida.it

L'assistente educatore svolge, in collaborazione con il personale docente, la propria attività educativa e di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, in tutte le necessità, ai fini di una loro piena partecipazione alle attività programmate nel PEI/PFI; concorre alla programmazione e alla organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del Progetto; collabora con gli organismi preposti ad interventi scolastico-formativi e socio-sanitari, con le famiglie e con gli operatori delle istituzioni interessate; pur non votando esprime un parere, non vincolante, nel piano valutativo.

FACILITATORE PER LA COMUNICAZIONE

Si ricorda che il Dipartimento Istruzione ha stipulato due convenzioni con l'Unione Ciechi (U.I.C.) ed con l'Ente Nazionale Sordi (E.N.S) per poter affiancare agli alunni con minorazione sensoriale una figura specializzata denominata **Facilitatore per la comunicazione e l'integrazione scolastica**.

La scuola richiede di poter usufruire di questa figura in accordo con la famiglia, lo specialista e l'Ente interessato.

Le categorie per cui è prevista la figura del Facilitatore per la comunicazione e l'integrazione scolastica sono gli alunni affetti da minorazioni sensoriali dell'udito e della vista.

Il monte ore del facilitatore è di 25 ore settimanali più 120 ore annue per programmazione, incontri, aggiornamento.

La scuola è tenuta a sentire anche il rappresentante dell'Ente coinvolto (E.N.S. – Via S. Bernardino, 4 Trento - tel. 0461 235329 - U.I.C. – Corso 3 novembre,132 Trento –Tel . 0461 915990). Se la famiglia è già seguita da tali Enti il rappresentante indicato potrà essere presente agli incontri; qualora la famiglia non fosse a conoscenza dell'esistenza dell'Ente, la scuola è tenuta a comunicare alla famiglia la presenza del rappresentante e concordare eventualmente un primo incontro tra i due soggetti.

Il Facilitatore per la comunicazione e per l'integrazione scolastica, può essere nominato nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado e nella formazione professionale.

L'attività svolta dal facilitatore della comunicazione si integra col lavoro di équipe e col lavoro della classe.

Il facilitatore partecipa ai Consigli di Classe o alla programmazione collegiale; sono suoi compiti tenere aggiornato il PDF, predisporre e concordare con gli insegnanti il PEI/PFI e curare il rapporto con la famiglia.

E' tenuto a prendere parte ai momenti valutativi per l'alunno seguito, all'interno dei quali esprime un parere che, pur non essendo vincolante (non ha diritto di voto), rappresenta un prezioso contributo alla luce del ruolo educativo e di mediazione che riveste.

VALUTAZIONE

Dalla L.104/92 e dagli allegati al Decreto Legislativo n.59/04 si evince che:

la valutazione per gli alunni con disabilità non può "avvenire per sottrazione", cioè tenendo conto del prevalere delle minorazioni, ma dovrà esplicitarsi soprattutto con riguardo alle potenzialità e capacità che è compito specifico della scuola saper sviluppare e potenziare con interventi personalizzati.

L'art.16 della legge n°104/92 precisa, che la valutazione deve essere riferita al Progetto Educativo Individualizzato e deve riguardare i progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali di apprendimento.

Nella valutazione degli alunni disabili da parte dei docenti è indicato, sulla base del Progetto Educativo Individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e quali di sostegno sono state svolte e con quali risultati, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

E' importante che dalla scheda di valutazione emerga:

- un profilo dell'alunno, in armonia con le linee guida del Progetto Educativo Individualizzato;
- un' idea chiara circa i percorsi attuati per l'integrazione;

Quando un alunno non partecipa continuamente alle attività previste da una disciplina è buona prassi evitare una valutazione "insufficiente" che risulterebbe rispondente ad una attività svolta in modo non adeguato ai livelli minimi previsti dal PEI /PFI.

E' comunque opportuno compilare il documento valutativo in tutte le sue voci inserendo eventualmente la dicitura N.C. / N.V. (non classificato / non valutabile).

ESAMI

Prove d'esame - scuola secondaria di 1° grado

E' prevista la possibilità per gli alunni in situazione di disabilità che la commissione proponga prove differenziate, in linea con gli interventi educativo didattici effettuati. E' consentito l'uso di ausili e di tempi supplementari senza che ciò pregiudichi la valutazione.

Esame di stato – scuola secondaria di 2° grado

Nella Scuola secondaria di 2° grado agli alunni certificati ai sensi della L. 104/92 è data la possibilità di seguire totalmente il piano di studi e quindi al termine del percorso sostenere l'esame di stato secondo le modalità e i contenuti previsti per gli altri candidati.

E' possibile però che il candidato, pur avendo seguito parzialmente gli obiettivi generali e specifici di ciascun indirizzo di studi, abbia comunque raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del titolo attestante il superamento dell'esame. In questo caso è consentito alla Commissione d'esame predisporre prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati.

Qualora il PEI /PFI dell'alunno abbia previsto un piano di studio individualizzato ed un percorso didattico differenziato, valutato dal Consiglio di Classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativo unicamente allo svolgimento di tale piano, possono essere predisposte prove differenziate finalizzate unicamente al rilascio dell'attestazione delle competenze.

Quest'ultima modalità va concordata e seguita solo con l'esplicito consenso della famiglia e deve comunque essere condivisa all'atto dell'aggiornamento del PDF nel corso dei primi anni della scuola secondaria di secondo grado e/o formazione professionale .

L'Esame di Stato deve tenere in considerazione le modalità, i tempi, e l'assistenza prevista nelle prove di verifica somministrate nel corso dell'anno scolastico.

Poiché, secondo l'art. 16 della L. 104/92, ai candidati in situazione di disabilità possono essere concessi tempi più lunghi per le prove d'esame in questi casi a volte è preferibile chiedere una prova equipollente che necessiti di minor tempo piuttosto che lo svolgimento della prova in due giorni.

Le prove equipollenti possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o di modi diversi ovvero dello svolgimento di contenuti culturali e/o

professionali differenti ma devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del titolo attestante il superamento dell'esame.

Gli elementi che consentono di considerare adeguata la preparazione culturale e professionale devono emergere con chiarezza all'interno del PEI / PFI.

Più precisamente con prove equipollenti si intende:

- la prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con i "mezzi diversi": ad esempio, computer, macchina da scrivere, per mezzo della dettatura all'insegnante di sostegno, etc.
- la prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con modalità diverse: ad esempio, la prova è tradotta in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie. E' da valutare l'opportunità di far attendere il candidato in situazione di disabilità mentre la commissione decide e/o prepara la prova e /o le modalità di svolgimento.
- la prova è proposta dalla commissione di esame ed ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della P.I., ma ad essa equipollenti: la prova proposta dalla commissione deve, infatti, essere tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale del candidato. Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico. Il Consiglio di classe, qualora richieda questo tipo di prova, deve fornire nella relazione tutte le informazioni utili per la preparazione del testo e/o dei testi delle prove. La commissione a sua volta (eventualmente

avvalendosi di personale esperto) deve preventivamente preparare le prove d'esame diverse da quelle proposte dal Ministero della P.I., seguendo le indicazioni fornite dal Consiglio di classe circa i contenuti, le modalità, l'assistenza e i tempi.

- per quanto riguarda il colloquio, esso si può realizzare mediante prove scritte, test, o qualsiasi altra strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l'esaminatore. Ad esempio, un docente o assistente o operatore mediatore o esperto traduce il linguaggio verbale del docente in linguaggio gestuale comprensibile dall'alunno audioleso e, viceversa, il linguaggio gestuale dell'alunno in linguaggio verbale comprensibile al docente.